SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1º luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2006.

Nomina dell'arch. Vittoria Castagna a commissario straordinario per l'opera n. 28.3 - Caserma dei Carabinieri di Augusta, inserita nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997, contenente il primo elenco delle opere e dei lavori di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 67/1997;

Considerato che al punto 28.3, dell'elenco allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1997, è stata inserita l'opera - Caserma dei Carabinieri di Augusta (Siracusa) - Concessione n. 1463 del 24 aprile 1986, facente parte del programma quinquennale previsto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, per la ricostruzione di sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri, e, per il cui espletamento, è stato nominato commissario straordinario l'avv. Angelo D'Amico;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2000, concernente gli adempimenti relativi alle opere pubbliche commissariate, inserite negli elenchi di cui all'art. 13 del menzionato decreto-legge n. 67/1997, con il quale è stato nominato l'ing. Mario G. D'Antona in sostituzione dell'avv. Angelo D'Amico, dimissionario;

Considerato che con nota in data 2 maggio 2005, l'ing. Mario G. D'Antona ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Viste le note n. 1375 e n. 2087 rispettivamente del 23 giugno e 27 luglio 2005, con le quali il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia speciale del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha rappresentato la necessità di continuare il commissariamento dell'opera, proponendo la nomina dell'arch. Vittoria Castagna in sostituzione dell'ing. Mario G. D'Antona;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'arch. Vittoria Castagna, è nominata commissario straordinario per l'opera n. 28.3 - Caserma dei Carabinieri di Augusta (Siracusa), legge n. 16/1985 - Concessione n. 1463 del 24 aprile 1986, inserita nell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997.

Art. 2.

Al nominato commissario straordinario sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13, comma 4-*bis*, della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario straordinario sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1998, nonché alle indicazioni contenute nella deliberazione n. 58/2000 della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - III Collegio, assunta nell'adunanza del 30 maggio 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 112

06A05784

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2006.

Modalità di attuazione della formula del gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;

Visto l'art. 1, commi 488, 489, 490, 491, 492 e 493 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. (di seguito il concessionario) per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997 ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2000;

Considerato che il concessionario, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco del Lotto, è tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata del Lotto per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della formula di gioco opzionale, complementare al gioco del Lotto, di cui al citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

Viste le conclusioni della commissione di valutazione istituita con decreto direttoriale del 13 giugno 2006;

Visto il decreto dirigenziale del 22 giugno 2006 di approvazione delle modalità di svolgimento delle estrazioni della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto;

Vista la nota del 23 giugno 2006 del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con l'intento di salvaguardare i preminenti interessi generali connessi all'ordine pubblico, alla tutela del giocatore dalle frodi e alla tutela della salute del giocatore, intende canalizzare ogni forma di gioco su circuiti leciti, sicuri e controllati;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, di cui all'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, denominata «Lotto Istantaneo», il cui esercizio è affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto, limitatamente al periodo di vigenza della concessione.

Art. 2.

Modalità di gioco

1. Per partecipare alla formula di gioco opzionale del Lotto di cui all'art. 1, il giocatore, dopo aver compilato la scheda di gioco del Lotto ed avvalendosi della medesima scheda, marca, nell'area dedicata al gioco opzionale, l'apposita casella individuata dal marchio «Lotto Istantaneo», ed una seconda casella relativa all'importo che intende puntare, conformemente a quanto previsto dalla scheda di gioco adottata (vedi allegato *A*), che costituisce parte integrante del presente decreto. A seguito di tale scelta, partecipa ad un'estrazione istantanea, come definita all'art. 3, comma 2, i cui risultati sono stampati sulla sezione dello scontrino di gioco, riportata nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il concessionario può proporre all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avanzandone richiesta motivata, modifiche o cambiamenti da apportare alle schede di cui all'allegato *A* o alla sezione dello scontrino di cui all'allegato *B*, nonché l'introduzione di altre tipologie di schede. Le innovazioni sono adottate previa approvazione, formale e diretta, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Partecipando alla formula di gioco opzionale del Lotto di cui all'art. 1 si concorre all'estrazione istantanea di cui all'art. 3, comma 2, con gli stessi numeri e con le stesse sorti prescelti per la giocata al Lotto, considerando la giocata come effettuata su una sola ruota.

4. L'estrazione avviene con le modalità operative descritte nell'art. 3. Le combinazioni di gioco vincenti ed i moltiplicatori delle poste di gioco sono gli stessi del gioco del Lotto.

5. Per il pagamento dei premi si applicano le stesse modalità stabilite per le vincite al gioco del Lotto. Le vincite esigibili senza prenotazione possono essere riscosse immediatamente dopo il riscontro della giocata vincente. Le vincite della formula di gioco opzionale del Lotto sono le stesse del gioco del Lotto per una sola ruota.

6. La posta di gioco per ogni giocata alla formula di gioco opzionale del Lotto è pari a 0,50 euro per ogni combinazione. Ai fini della formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, si intende per «combinazione» l'unità di conto minima della giocata. La giocata del Lotto Istantaneo può essere pari ad una o più combinazioni e l'importo corrispondente può variare da un minimo di Euro 0,50 ad un massimo pari all'importo della giocata del Lotto cui essa è contestualmente abbinata.

7. Nel caso in cui la contestuale giocata al Lotto sia riferita a più sorti, anche le poste giocate sulla formula di gioco opzionale del Lotto sono automaticamente ripartite nella stessa proporzione tra le stesse sorti, con importi arrotondati al centesimo di euro sulla singola sorte. Gli eventuali resti sono imputati, per eccesso, sulla sorte più probabile e, per difetto, sulla meno probabile.

Art. 3.

Modalità operative

1. La raccolta della formula di gioco opzionale del Lotto si effettua con le stesse modalità e gli stessi orari del gioco del Lotto e chiude contestualmente alle chiusure dei concorsi del gioco del Lotto, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Le rendicontazioni sono riferite alle giocate contestualmente effettuate in abbinamento a ciascun concorso del Lotto.

2. Ai fini della formula di gioco opzionale del Lotto, per estrazione si intende la generazione di una sequenza di 5 numeri casuali compresi tra 1 e 90 e senza ripetizione dei numeri già estratti, effettuata da un sistema automatizzato secondo le modalità approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il decreto dirigenziale del 22 giugno 2006;

3. L'estrazione relativa alla formula di gioco opzionale del Lotto può essere effettuata solo successivamente all'accettazione della giocata al Lotto alla quale essa è associata.

4. Per ogni giocata alla formula di gioco opzionale del Lotto, il ricevitore, non appena convalidata la giocata al Lotto, conferma la richiesta al sistema informativo centrale del concessionario della generazione della sequenza di 5 numeri casuali, effettuata con le modalità indicate al comma 2.

5. La giocata della formula di gioco opzionale del Lotto per la quale sia già stata effettuata l'estrazione non è in alcun caso annullabile. Il giocatore è pertanto tenuto, con l'ausilio del ricevitore, a verificare la correttezza della giocata prima della conferma di cui al comma 4.

6. Le estrazioni della formula di gioco opzionale del Lotto sono documentate dallo scontrino di gioco del Lotto cui è legata una sezione specifica (allegato B), contenente i dati della giocata al Lotto Istantaneo, che rappresenta il titolo per la riscossione delle eventuali vincite. Tale sezione riporta:

la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;

i numeri giocati;

le sorti giocate;

l'importo giocato per ciascuna sorte;

l'importo giocato totale;

i numeri estratti;

eventuali comunicazioni al giocatore.

7. A seguito dell'emissione dello scontrino di gioco comprensivo della sezione relativa alla formula di gioco opzionale del Lotto, il sistema informativo provvede alla determinazione ed alla registrazione dell'eventuale vincita.

8. Nel caso in cui il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata della formula di gioco opzionale del Lotto non è accettata ed il relativo importo non è contabilizzato.

9. Nel caso in cui la giocata della formula di gioco opzionale del Lotto sia stampata in modo errato o incompleto, il ricevitore è tenuto a richiedere la stampa di una nuova ricevuta, nella quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al comma 5, il riferimento alla giocata errata o incompleta.

10. Nel bollettino ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative alle estrazioni della formula di gioco opzionale del Lotto, distinte in un'apposita sezione.

11. I termini per la riscossione delle vincite della formula di gioco opzionale del Lotto sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del bollettino ufficiale di cui al comma 10. I premi esigibili senza prenotazione possono essere riscossi anche prima della pubblicazione del bollettino ufficiale, come previsto dall'art. 2, comma 5.

Art. 4.

Restituzione ai giocatori attraverso le vincite

1. Le vincite della formula di gioco opzionale del Lotto devono restituire ai giocatori, su base annua, vincite non inferiori al 50% del totale delle poste di gioco. Nel caso in cui il valore cumulato delle vincite effettivamente realiz-

zate e pagabili sia inferiore, sono disposte idonee misure correttive in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno del 50% delle somme giocate.

2. Al fine di assicurare la restituzione ai giocatori della formula di gioco opzionale del Lotto di vincite non inferiori al 50% delle giocate, nella gestione finanziaria del gioco del Lotto, definita negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, e successive modificazioni, deve essere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate effettuate e dell'ammontare progressivo delle vincite realizzate nel corso dell'anno, relativamente al gioco del Lotto istantaneo, con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta di cui all'art. 3, comma 1.

3. Le misure correttive di cui al comma 1, ove necessarie, sono stabilite con un apposito provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato e devono essere attuate con modalità e tempi adeguati per permettere il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito, da realizzarsi entro l'anno successivo.

Art. 5.

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco opzionale del Lotto, è tenuto:

a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;

b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri necessario all'effettuazione delle estrazioni del gioco complementare e opzionale del gioco del Lotto;

c) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza del gioco complementare e opzionale al gioco del Lotto da parte dei giocatori;

d) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schede di gioco del Lotto che consentano la partecipazione al Lotto Istantaneo, garantendo, per l'avvio del gioco stesso, la distribuzione di almeno 150.000.000 (centocinquantamilioni) delle suddette schede;

e) ad effettuare annualmente la pubblicità e la promozione della formula di gioco complementare ed opzionale, con iniziative e modalità strettamente integrate rispetto a quelle del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicità del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;

f) a sostenere la fase di lancio della formula di gioco complementare ed opzionale, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresì, tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire un incisivo impatto del gioco complementare sul mercato, nella fase di lancio;

g) a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco opzionale del Lotto, con le stesse modalità previste per il Lotto;

h) ad attuare le misure correttive disposte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui all'art. 4;

i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, responsabile dei controlli di qualità sui sistemi estrazionali e sulle estrazioni da essi prodotte, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;

j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonché i supporti sui quali sono registrati;

k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione della formula di gioco opzionale del Lotto o al controllo del suo corretto andamento.

Art. 6.

Controlli

1. Nell'ambito delle sue responsabilità di supervisione e controllo sull'esercizio del gioco del Lotto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita il potere di controllo e di vigilanza sulle attività di gestione della formula di gioco opzionale del Lotto.

2. Il concessionario è tenuto alla custodia dei dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonché dei supporti sui quali sono registrati. Tale custodia viene assicurata sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche ai fini della vigilanza e dei controlli sulla regolarità della formula di gioco opzionale del Lotto.

3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è responsabile dei controlli di qualità sui sistemi estrazionali relativi alla formula di gioco opzionale del Lotto e sulle estrazioni da essi prodotte. Il concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ogni informazione ed ogni documentazione ritenute necessarie od utili ai fini di tali controlli.

Art. 7.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.

Art. 8.

Efficacia

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà efficacia dal primo concorso Lotto della settimana successiva a quella di pubblicazione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 23 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2006
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 283

Allegato A - Schedina Lotto e Lotto Istantaneo (fronte e retro)

AVVERTENZE

- La presente schedina non ha valore come scontrino di giocata. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata.
- Nella compilazione della schedina non è obbligatorio contrassegnare i sistemi e le giocate multiple.
- La giocata minima ammessa è pari a 1,00 euro.
- La giocata sulla ruota TUTTE non comprende la Ruota Nazionale.

VINCITE AL LOTTO CON UNA PUNTATA DI 1 EURO SU UNA SINGOLA RUOTA

SORTI	PREMI *
estratto	€ 11,232
estratto determinato	€ 55,00
ambo	€ 250,00
terno	€ 4.500,00
quaterna	€ 120.000,00
cinquina	€ 6.000.000,00

* Le vincite sono al lordo delle ritenute di legge, che vengono detratte automaticamente all'atto del pagamento.

COMBINAZIONI AMMESSE

	estr.*	ambo	terno	quaterna	cinquina
1 numero	1	-	-	-	-
2 numeri	2	1	-	-	-
3 numeri	3	3	1	-	-
4 numeri	4	6	4	1	-
5 numeri	5	10	10	5	1
6 numeri	6	15	20	15	6
7 numeri	7	21	35	35	21
8 numeri	8	28	56	70	56
9 numeri	9	36	84	126	126
10 numeri	10	45	120	210	252

* Per l'estratto determinato il numero di combinazioni ammesse per ogni posizione è equivalente a quello dell'estratto.

LOTTO ISTANTANEO

Il Lotto Istantaneo è un gioco opzionale che può essere effettuato solo in abbinamento alla giocata del Lotto.

- Con la medesima giocata del Lotto (stessi numeri stesse sorti) è possibile concorrere ad una estrazione istantanea.
- L'importo di giocata varia da un minimo di 0,50 euro ad un massimo pari all'importo della giocata del Lotto; l'importo viene automaticamente ripartito tra le diverse sorti con la medesima percentuale della giocata del Lotto ed eventualmente arrotondato al centesimo di euro.
- Sullo scontrino del Lotto Istantaneo vengono stampati i dati della giocata ed i 5 numeri dell'estrazione istantanea effettuata da sistema.
- Le vincite del Lotto Istantaneo sono le stesse previste dal Gioco del Lotto per la singola ruota.
- Le giocate multiple e legate consentono una sola giocata al Lotto Istantaneo.
- Non è possibile giocare al Lotto Istantaneo in abbinamento ai sistemi.

Allegato B - Scontrino Lotto Istantaneo

Lo scontrino è composto di due sezioni:

- la prima, in alto, riporta i dati della giocata al Lotto
- la seconda, in basso, riporta i dati della giocata al Lotto Istantaneo

N.B. Sugli scontrini emessi dal terminale di gioco di ricevitoria, non compare la dicitura “SCONTRINO DI PROVA”.

06A06116

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1º giugno 2006.

Riconoscimento, alla dott.ssa Buratti Silvia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Buratti Silvia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 23 marzo 2006;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 4 settembre 2005 dalla «University of California, San Diego, School of Medicine (Stati Uniti)» alla dott.ssa Buratti Silvia, cittadina italiana, nata a Busto Arsizio (Varese) il 10 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A05756

DECRETO 27 giugno 2006.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 5.5 della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP- CSP (05) 2 adottata in data 31 marzo 2005 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2006 del supplemento 5.5 della Farmacopea europea;

Ritenuto di dovere disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 5.5 della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2006.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: TURCO

Allegato

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 5.5 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.1.6.	Alternative methods for control of microbiological quality	Méthodes alternatives pour le contrôle de la qualité microbiologique	Metodi alternativi per il controllo della qualità microbiologica

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis corticisque antigeniis praeparatum	(2149)	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface, préparé sur cultures cellulaires)	Vaccino dell'influenza inattivato (antigene di superfice, preparato in colture cellulari)
Vaccinum influenzae inactivatum ex cellulis virisque integris praeparatum	(2308)	Influenza vaccine (whole virion, inactivated, prepared in cell cultures)	Vaccin grippal inactivé à virion entier préparé sur cultures cellulaires	Vaccino dell'influenza inattivato (virus integro, preparato in colture cellulari)

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Natrii iodidi (^{123}I) solutio ad radio-signandum	(2314)	Sodium iodide (^{123}I) solution for radiolabelling	Sodium (iodure (^{123}I) de) pour radiomarquage, solution d'	Sodio ioduro (^{123}I) soluzione per radiomarcatura
Technetii (^{99m}Tc) bicisati solutio iniectabilis	(2123)	Technetium (^{99m}Tc) bicisate injection	Technétium (^{99m}Tc) (bicisate-) solution injectable de	Tecnetio (^{99m}Tc) bicisato preparazione iniettabile

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
β-Acetyldigoxinum	(2168)	β-Acetyldigoxin	β-Acétyldigoxine	β-Acetildigossina
Acidum thiocticum	(1648)	Thioctic acid	Thioctique (acide)	Acido tiottico
Chondroitini natrii sulfas	(2064)	Chondroitin sulphate sodium	Chondroïtine (sulfate sodique de)	Condroitin solfato sodico
Clobetasoli propionas	(2127)	Clobetasol propionate	Clobétasol (propionate de)	Clobetasol propionato
Cynara folium	(1866)	Artichoke leaf	Artichaut (feuille de)	Carciofo foglia
Danaparoidum natricum	(2090)	Danaparoid sodium	Danaparoïde sodique	Danaparoid sodico
Dinatri etidronas	(1778)	Etidronate disodium	Etidronate disodique	Etidronato disodico
Doxazosini mesilas	(2125)	Doxazosin mesilate	Doxazosine (mésilate de)	Doxazosin mesilato
Febantelum ad usum veterinarium	(2176)	Febantel for veterinary use	Fébantel pour usage vétéreinaire	Febatel per uso veterinario
Fumariae herba	(1869)	Fumitory	Fumeterre	Fumaria
Iotrolanum	(1754)	Iotrolan	Iotrolane	Iotrolan
Nandroloni decanoas	(1992)	Nandrolone decanoate	Nandrolone (décanoate de)	Nandrolone decanoato
Pini silvestris aetheroleum	(1842)	Pine silvestris oil	Pin silvestre (huile essentielle de)	Pino silvestre essenza
Silica hydrophobica colloidalis anhydrica	(2208)	Silica, hydrophobic colloidal anhydrous	Silice hydrophobe colloïdale anhydre	Silice idofobica, colloidale, anidra
Venlafaxinum hydrochloridum	(2119)	Venlafaxine hydrochloride	Venlafaxine (chlorhydrate de)	Venlafaxina cloridrato

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.29	Composition of fatty acids in oils rich in omega-3-acids	Composition en acides gras des huiles riches en acides oméga-3	Composizione in acidi grassi degli oli ricchi di acidi grassi omega-3
2.6.15.	Prekallikrein activator	Activateur de prékallikréine	Attivatore della precallicreina
2.6.21.	Nucleic acid amplification techniques	Techniques d'amplification des acides nucléiques	Tecniche di amplificazione dell'acido nucleico
2.6.22.	Activated coagulation factors	Facteurs de coagulation activés	Fattori di coagulazione attivati
2.7.4.	Assay of human coagulation factor VIII	Dosage du facteur VIII de coagulation humain	Dosaggio del fattore VIII di coagulazione del sangue umano
2.7.11.	Assay of human coagulation factor IX	Dosage du facteur IX de coagulation humain	Dosaggio del fattore IX di coagulazione del sangue umano
2.7.21.	Assay of human von Willebrand factor	Dosage du facteur Willebrand humain	Dosaggio del fattore di von Willebrand umano
2.7.22.	Assay of human coagulation factor XI	Dosage du facteur XI de coagulation humain	Dosaggio del fattore XI di coagulazione del sangue umano
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*nouveaux, rèvisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)
5.10.	Control of impurities in substances for pharmaceutical use	Contrôle des impurités dans les substances pour usage pharmaceutique	Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Corpora ad usum pharmaceuticum	(2034)	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage pharmaceutique	Sostanze per uso farmaceutico

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Auricularia	(0652)	Ear preparations	Préparations auriculaires	Preparazioni auricolari
Capsulae	(0016)	Capsules	Capsules	Capsule
Compressi	(0478)	Tablets	Comprimés	Compresse
Praeparationes liquidae ad usum dermicum	(0927)	Liquid preparations for cutaneous application	Préparations liquides pour application cutanée	Preparazioni liquide per applicazione cutanea
Praeparationes liquidae peroraliae	(0672)	Liquid preparations for oral use	Préparations liquides pour usage oral	Preparazioni liquide per uso orale
Praeparationes molles ad usum dermicum	(0132)	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application cutanée	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea
Rectalia	(1145)	Rectal preparations	Préparations rectales	Preparazioni rettali
Vaginalia	(1164)	Vaginal preparations	Préparations vaginales	Preparazioni vaginali

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum coniugatum adsorbatum	(2150)	Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué adsorbé	Vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alcohol benzylicus	(0256)	Benzyl alcohol	Benzylique (alcool)	Alcool benzilico
Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem	(1664)	Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption	Aluminium (hydroxide d') hydraté pour adsorption	Alluminio idrossido idrato, per adsorbimento
Anisi stellati fructus	(1153)	Star anise	Badiane	Anice stellato
Beclometasoni dipropionas anihydricus	(0654)	Beclometasone dipropionate anhydrous	Béclométasone (dipropionate de) anhydre	Beclometasone dipropionato anidro
Beclometasoni dipropionas monohydricus	(1709)	Beclometasone dipropionate monohydrate	Béclometasone (dipropionate de) monohydraté	Beclometasone dipropionato monoidrato
Centaurii herba	(1301)	Centaury	Centaurée (petite)	Centaurea minore
Colestyraminum	(1775)	Colestyramine	Colestyramine	Colestiramina
Digoxinum	(0079)	Digoxin	Digoxine	Digossina
Dipivefrini hydrochloridum	(1719)	Dipivefrine hydrochloride	Dipivéfrine (chlorhydrate de)	Dipivefrina cloridrato
Factor XI coagulationis humanus	(1644)	Human coagulation factor XI	Facteur XI de coagulation humain	Fattore XI della coagulazione del sangue umano
Formoteroli fumaras dihydricus	(1724)	Formoterol fumarate dihydrate	Formotérol (fumarate de) dihydraté	Formoterolo fumarato diidrato
Gemfibrozilum	(1694)	Gemfibrozil	Gemfibrozil	Gemfibrozil
Glutathionum	(1670)	Glutathione	Glutathion	Glutatione
Ketorolacum trometamolum	(1755)	Ketorolac trometamol	Kétorolac trométamol	Ketorolac trometamolo
Liquiritiae radix	(0277)	Liquorice root	Réglisse (racine de)	Liquirizia radice
Macrogol 20 glyceroli monostearas	(2044)	Macrogol 20 glycerol monostearate	Macrogol 20 (glycérol monostéarate de)	Macrogol 20 glicerolo monostearato
Macrogolglyceridorum laurates	(1231)	Lauroyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides lauriques	Macrogolgliceridi laurici
Macrogolglyceridorum linoleates	(1232)	Linoleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides linoléiques	Macrogolgliceridi linoleici
Macrogolglyceridorum oleates	(1249)	Oleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides oléiques	Macrogolgliceridi oleici
Maltitolum liquidum	(1236)	Maltitol, liquid	Maltitol liquide	Maltitolo liquido
Methadoni hydrochloridum	(0408)	Methadone hydrochloride	Méthadone (chlorhydrate de)	Metadone cloridrato
Oenotherae oleum raffinatum	(2104)	Evening primrose oil, refined	Onagre (huile d') raffinée	Enotera olio raffinato
Oxazepamum	(0778)	Oxazepam	Oxazépam	Oxazepam
Pancuronii bromidum	(0681)	Pancuronium bromide	Pancuronium (bromure de)	Pancuronio bromuro
Saccharum	(0204)	Sucrose	Saccharose	Saccarosio
Sumatriptani succinas	(1573)	Sumatriptan succinate	Sumatriptan (succinate de)	Sumatriptan succinato

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.3.1.	Identification reactions of ions and functional groups	Réactions d'identité des ions et des groupes fonctionnels	Reazioni di identificazione degli ioni e dei gruppi funzionali

MONOGRAFIE

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Ophthalmica	(1163)	Eye preparations	Préparations ophtalmiques	Preparazioni oftalmiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Arachidis oleum raffinatum	(0263)	Arachis oil, refined	Arachide (huile d') raffinée	Olio di arachidi raffinato
Carboprostum trometamolum	(1712)	Carboprost trometamol	Carboprost trométamol	Carboprost trometamolo
Cefradinum	(0814)	Cefradine	Céfradine	Cefradina
Chloroquini sulfas	(0545)	Chloroquine sulphate	Chloroquine (sulfate de)	Clorochina solfato
Desogestrelum	(1717)	Desogestrel	Désogestrel	Desogestrel
Heparinum calcicum	(0332)	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica
Heparinum natricum	(0333)	Heparin sodium	Héparine sodique	Eparina sodica
Ipratropii bromidum	(0919)	Ipratropium bromide	Ipratropium (bromure d')	Ipratropio bromuro
Levothyroxinum natricum	(0401)	Levothyroxine sodium	Lévothyroxine sodique	Levotiroxina sodica
Norethisteronum	(0234)	Norethisterone	Noréthistérone	Noretisterone
Oxytetracyclini hydrochloridum	(0198)	Oxytetracycline hydrochloride	Oxytétracycline (chlorhydrate d')	Oxitetraciclina cloridrato
Oxytetracyclinum dihydricum	(0199)	Oxytetracycline dihydrate	Oxytétracycline dihydratée	Oxitetraciclina diidrata
Propranololi hydrochloridum	(0568)	Propranolol hydrochloride	Propranolol (chlorhydrate de)	Propranololo cloridrato
Sulbactamum natrium	(2209)	Sulbactam sodium	Sulbactam sodique	Sulbactam sodico
Sulfaguanidinum	(1476)	Sulfaguanidine	Sulfaguanidine	Sulfaguanidina
Tetracyclini hydrochloridum	(0210)	Tetracycline hydrochloride	Tétracycline (chlorhydrate de)	Tetraciclina cloridrato
Tetracyclinum	(0211)	Tetracycline	Tétracycline	Tetraciclina
int-*rac*-α-Tocopherylis acetas	(0439)	all-*rac*-α-Tocopheryl acetate	tout-*rac*-α-Tocophéryle (acétate de)	tutto-*rac*-α-Tocoferile acetato
int-*rac*-α-Tocopherolum	(0692)	all-*rac*-α-Tocopherol	tout-*rac*-α-Tocophérol	tutto-*rac*-α-Tocoferolo
Zinci oxidum	(0252)	Zinc oxide	Zinc (oxyde de)	Zinco ossido

06A06074

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 2006.

Integrazione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 4 del 30 maggio 2006 di rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la designazione pervenuta congiuntamente da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., del decimo nominativo del proprio rappresentante da designarsi in seno al citato comitato;

Dispone:

La composizione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni è integrata con la presenza del sig. Felici Pietro componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori del settore terziario.

Reggio Emilia, 6 giugno 2006

Il direttore provinciale: BALDINI

06A05759

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 7 giugno 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Cambiotti Christine, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Canada), quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi del comma 2, degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Cambiotti Christine, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 e dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 13 febbraio 2006 (prot. 1295) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Visto la nota datata 12 maggio 2006 (prot. n. 14205) e relativo allegato con la quale l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dall'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e dall'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto: dal diploma di istruzione superiore «Bachelor of Education» con specializzazione in inglese rilasciato dall'Università «Concordia» di Montréal (Canada) in data 24 maggio 1991 e dal titolo di abilitazione «Brevet d'enseignement (stage probatoire)» rilasciato dal Ministero dell'Educazione del Québec (Canada) in data 23 gennaio 2002, posseduto dalla cittadina italiana Cambiotti Christine nata a Montréal (Canada) il 9 febbraio 1969, è ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A «lingua straniera» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05757

DECRETO 7 giugno 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Alexander Ertl, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3000; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova un formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconosimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore «Magister der Philosophie» - indirizzo: scienze dello sport ed educazione fisica; filosofia, pedagogia e psicologia, rilasciato il 29 giugno 1998 dall'Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspaktikums», per le materie educazione fisica, filosofia; rislasciato dal «Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium» di Vienna il 29 agosto 2005;

posseduto da Alexander Ertl, nato a Bolzano, il 27 settembre 1973, di cittadinanza comunitaria (italiana); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nella classe di concorso: 29/A «Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05758

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanzia-

rie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 039/TPL del 3 marzo 2003 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 15.493.706,97 pari a lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2017;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano di gestione 7, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 5 della tabella allegata al citato decreto interministerialen. 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità, di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97, per l'anno finanziario 2006, sul capitolo 8151 - piano di gestione 7, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrufture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenza 2006	C/C n.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia-Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
TOTALE . . .	15.493.706,97	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A05780

DECRETO 16 maggio 2006.

Impegno ed erogazione dei contributi pari a € 40.000.000,00 previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'in-

terno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 052/TPL del 25 febbraio 2004, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 40.000.000,00 a decorrere dall'anno 2004 e sino all'anno 2018;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano di gestione 9 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 40.000.000,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 037/TPL/2003;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse, si autorizza il pagamento della somma di € 40.000.000,00, per l'anno finanziario 2006, sul capitolo 8151 - piano di gestione 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 037/TPL del 5 maggio 2003.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenza 2006	C/C n.
Abruzzo	1.328.400,00	31195
Basilicata	1.154.000,00	31649
Calabria	1.380.000,00	31789
Campania	4.466.400,00	31409
Emilia-Romagna	2.744.800,00	30864
Lazio	5.542.800,00	31183
Liguria	2.004.400,00	32211
Lombardia	6.017.200,00	30268
Marche	1.401.600,00	31118
Molise	668.400,00	31207
Piemonte	3.428.000,00	31930
Puglia	2.646.400,00	31601
Toscana	3.070.000,00	30938
Umbria	917.200,00	31068
Veneto	3.230.400,00	30522
TOTALE	40.000.000,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A05781

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 maggio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Intrapresa - Cooperativa in promozione culturale a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1991 con il quale il dott. Giorgio Laganà è stato nominato commissario liquidatore della società «Intrapresa - Cooperativa in promozione culturale a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Vista la lettera di revoca ai sensi dell'art. 37 L.F. del 21 giugno 2005;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Silvia Valente nata ad Agrigento il 24 febbraio 1976, con studio in Roma, via G. Nicotera n. 24, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giorgio Laganà, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05838

DECRETO 17 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Marta Maciejczak, di titolo di formazione professionale acquisito in Polonia, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo e provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modifiche di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza della sig.ra Ewa Marta Maciejczak, cittadina polacca, nata a Szczecin il 14 ottobre 1948, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «przewodnikiem turystycznyum» rilasciato dal WKKFiT (Polonia), ai fini dell'accesso ed esercizio a Palermo e provincia della professione di guida turistica nelle lingue polacco, russo e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Ewa Marta Maciejczak risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 30 settembre 2005, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Ewa Marta Maciejczak ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Siciliana che con nota n. 197/S11 del 3 aprile 2006 ha indicato i contenuti della misura compensativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento della durata di mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ewa Marta Maciejczak, cittadina polacca, nata a Szczecin il 14 ottobre 1948, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo e provincia nelle lingue polacco, russo e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di tirocinio di adattamento di sei mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: TOGNI

ALLEGATO A

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento per l'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Ewa Marta Maciejczak.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Ewa Marta Maciejczak, nata a Szczecin il 14 ottobre 1948 e residente a Palermo, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Palermo e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legisltivo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue polacco, russo e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito provinciale: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio rurale e urbano, con riferimento all'ambito territoriale provinciale: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto dei territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito territoriale provinciale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, delle principali strutture ricettive, dei servizi pubblici e della rete di comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avrà una durata di sei mesi e dovrà espletarsi secondo le sottoelencate modalità:

dovrà effettuarsi sotto la guida di uno o più professionisti (qualora non sia disponibile un professionista abilitato in tutte le lingue straniere indicate dalla tirocinante), in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica, regolarmente iscritto all'Albo regionale delle guide turistiche della «Sezione ad esaurimento» - Elenco provinciale di Palermo e, per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento della tirocinante, riguardo alle sopraelencate materie, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei;

il/i professionista/i responsabile/i individuato/i da questo Assessorato - Servizio n. 11 «Professioni turistiche e agenzia di viaggio», secondo le suindicate modalità, comunicherà formalmente le proprie generalità, la disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione, nonché la data di inizio del tirocinio;

esso costituirà oggetto di valutazione finale da parte di questa Amministrazione, pertanto, il/i professionista/i responsabili dovrà trasmettere all'Assessorato turismo comunicazione e trasporti - Servizio n. 11 «Professioni turistiche e agenzia di viaggio» via Notarbartolo n. 9 - 90143 Palermo, una relazione conclusiva nella quale illustrerà i metodi formativi utilizzati, i risultati conseguiti dalla tirocinante e si esprimerà una valutazione finale circa l'idoneità della medesima allo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito territoriale di riferimento;

in caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato;

qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo lo scrivente Servizio, previa istanza dell'interessata, provvederà, attraverso apposito provvedimento dirigenziale, all'iscrizione nell'elenco provinciale di Palermo della «sezione ad esaurimento» dell'Albo regionale delle guide turistiche e per le lingue russo, polacco e italiano e al rilascio all'interessata di un apposito tesserino di riconoscimento (ai sensi della legge regionale n. 8/2004).

06A05760

DECRETO 17 maggio 2006.

Riconoscimento, al dott. Marcel Petrus Jacobus Gribling, di titolo di formazione professionale acquisito nei Paesi Bassi, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza del dott. Marcel Petrus Jacobus Gribling, cittadino olandese, nato a Nijmegen (Paesi Bassi) il 22 novembre 1972, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «Doctoraalgetuigschri*f*t Bedrij*f*skunde» acquisito nei Paesi Bassi presso l'Università Erasmo di Rotterdam - Facoltà di direzione aziendale, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: olandese, inglese, tedesco e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 24 febbraio 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza applicare alcuna misura compensativa in quanto il dott. Gribling risulta aver maturato una congrua esperienza professionale unitamente al possesso di una completa formazione professionale;

Acquisito il parere dei rappresentanti di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al doff. Marcel Petrus Jacobus Gribling, cittadino olandese, nato a Nijmegen (Paesi Bassi) il 22 novembre 1972, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore

tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: olandese, inglese, tedesco e italiano senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: TOGNI

06A05761

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2006.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A., quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 12 gennaio 2004, con il quale l'Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura A.Q.A. è stata designata quale Autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto, dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa fissata al 26 giugno 2006, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione, concessa con decreto 12 gennaio 2004, all'Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura - A.Q.A., con sede in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, registrata con il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 gennaio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05839

DECRETO 13 giugno 2006.

Modifica del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Viste le istanze pervenute da parte di alcune Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli operatori del settore dei vini D.O.C.G., intese ad ottenere la proroga del termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle preesistenti disposizioni nonché la semplificazione di taluni adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle nuove fascette;

Ritenuto opportuno, nello spirito della semplificazione del procedimento amministrativo, accogliere le predette istanze e conseguentemente apportare le relative modifiche agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 7, comma 2, del decreto 8 febbraio 2006, è sostituito dal seguente testo:

«2. Le stesse Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenute a comunicare al Ministero con cadenza annuale i quantitativi delle fascette distribuite.».

2. I comma 2 e 3, dell'art. 8 del decreto 8 febbraio 2006 sono sostituiti dal seguente testo:

«2. Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni è fissato al 31 dicembre 2006».

3. I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma 2, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purché entro il 15 gennaio 2007 le ditte interessate comunicano all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette. Entro lo stesso termine del 15 gennaio 2007 le ditte interessate sono tenute a comunicare al predetto ufficio nonché alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela i quantitativi di fascette di cui al precedente comma rimaste inutilizzate.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A05779

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 maggio 2006.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, m. 860/Ric., del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 luglio 2003, ed in particolare il progetto n. 13473 presentato dalla Atos Origin S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e l'Università degli studi di Genova S.p.a. e l'Università degli studi di Genova, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 13473 presentato dalla Atos Origin S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e l'Università degli studi di Genova, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota della Atos Origin S.p.a. del 24 febbraio 2005, prot. n. 184, l'azienda ha comunicato il conferimento d'azienda alla Atos Origin Italia S.p.a.;

Vista la successiva nota della Atos Origin S.p.a., Telecom Italia S.p.a e l'Università degli studi di Genova del 3 agosto 2005 con la quale i proponenti accettano quanto previsto nel decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003 e l'Università degli studi di Genova chiede il riconoscimento del 100% del fondo perduto dei costi marginali;

Acquisiti i supplementi istruttori espletati dall'Istituto San Paolo IMI S.p.a. e dall'esperto scientifico in merito alle predette variazioni;

Acquisito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 14 dicembre 2005, relativamente a quanto sopra indicato;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere all'Università degli studi di Genova i costi marginali da essa direttamente sostenuti nella forma del contributo nella spesa, e comunque nel rispetto dei limiti comunitari come previsto dall'art. 5, comma 31, del decreto ministeriale n. 593/2000;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. A seguito delle modifiche societarie intervenute il progetto n. 13473 risulta intestato ai seguenti soggetti:

— Atos Origin Italia S.p.a.;

— Telecom Italia S.p.a.;

— l'Università degli studi di Genova - Dist.

2. Le agevolazioni concesse all'Università degli studi di Genova -Dist di cui al decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, per effetto del presente decreto sono modificate come riportato nell'allegata scheda.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

Generalità del Progetto

- Domanda: n. 13473 del 18/12/2001 Comitato del 05/10/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Bbkit: "Modelli e piattaforme di sviluppo di applicazioni per l'interazione business to business

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 20

- Soggetti proponenti

Telecom Italia Spa

Atos Origin Italia Spa

Università degli Studi di Genova - DIST

- Soggetto coproponente:

Università degli Studi di Genova - DIST

- Quota di Costo Euro 598.840,00
  - di cui Attività di Ricerca Euro 366.760,00
  - di cui Attività di Sviluppo Euro 232.080,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Imputazione territoriale costi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Formazione	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	366.760,00	232.080,00	0,00	598.840,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni complessive deliberate nella forma di contributo nella spesa

Contributo nella spesa (totale)	154.825,50	0,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento)	0,00	0,00

Di cui :

RICERCA	Contributo nella spesa fino a Euro (*)	Credito Agevolato Fino a Euro (*)
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00
Non Eleggibile	140.682,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Di cui:

SVILUPPO PRECOMPETITIVO	Contributo nella spesa fino a Euro (*)	Credito Agevolato Fino a Euro (*)
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00
Non Eleggibile	14.143,50	0,00
Extra UE	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

06A05778

DECRETO 14 giugno 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 1.297.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dal MIUR e dalla regione Lombardia, in data 22 dicembre 2003, che ha individuato nelle biotecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) e nei materiali avanzati i settori tecnologici e le tematiche di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo delle «eccellenze» presenti nel territorio economico della Lombardia;

Visto l'accordo di programma quadro, sottoscritto il 22 marzo 2004 e registrato dalla Corte dei conti il 12 luglio 2004, in materia di ricerca nel settore delle biotecnologie fra il MIUR e la regione Lombardia per il triennio 2004-2006 che destina, tra l'altro, a valere sulle risorse disponibile per l'esercizio 2004 del FAR, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 297/1999, un importo di 2 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto ministeriale 1675/Ric. del 20 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 28 luglio 2005, di «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia» e, in particolare, l'art. 6 relativo a progetti per nuove imprese;

Viste le domande presentate, alla scadenza prevista, presso questo Ministero - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla commissione di cui al richiamato art. 11, comma 7, integrata dal rappresentante della regione Lombardia prevista dal citato decreto ministeriale 1675/Ric del 21 luglio 2006, art. 6, comma 6, per la selezione e il finanziamento dei progetti presentati;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 10 maggio 2006;

Visto il D.D. n. 2965/Ric. del 29 novembre 2005 di ripartizione, per l'anno 2005, delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 1/BiLo/05 - DM n. 28029 presentato on-line il 28 ottobre 2005 alle ore 9,50.

Sezione A - Generalità del progetto.

Proponenti: Michele Perrella, Università degli studi di Milano.

Progetto di ricerca:

titolo: avvio di una costituenda iniziativa imprenditoriale ad alto contenuto di ricerca e innovazione nel settore della spettrometria di massa;

inizio: 1° gennaio 2006;

durata mesi: 36.

Costituenda società: ISB Ion Source & Biotechnologies - società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 28 ottobre 2005.

Costo totale ammesso . . . . € 1.297.000,00
di cui attività di ricerca industriale . . . . € 976.000,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo . . . . € 321.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	€	€
Eleggibile lettera *c)*	€	€	€
Eleggibile obiettivo 2	€	€	€
Non eleggibile	€ 976.000,00	€ 321.000,00	€ 1.297.000,00
Extra U.E.	€	€	€
TOTALE . . .	€ 976.000,00	€ 321.000,00	€ 1.297.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	—	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	50%	25%

Agevolazioni totali deliberate:

contributo nella spesa (totale), fino a € 516.456,90.

Progetto 3/BiLo/05 - DM n. 28022 presentato on-line il 27 ottobre 2005 alle ore 16,02.

Sezione A - Generalità del progetto.

Proponenti: Adriana Caterina Maggi, Paolo Ciana.

Progetto di ricerca:

titolo: piattaforma di sviluppo di organismi reporter;

inizio: 1° settembre 2006;

durata mesi: 24.

Costituenda società: TOP (Transgenic Operative Products) - società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 27 ottobre 2005.

Costo totale ammesso . . . . € 966.225,00
di cui attività di ricerca industriale . . . . € 566.934,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo . . . . € 399.291,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	€	€
Eleggibile lettera *c)*	€	€	€
Eleggibile obiettivo 2	€	€	€
Non eleggibile	€ 566.934,00	€ 399.291,00	€ 966.225,00
Extra U.E.	€	€	€
TOTALE . . .	€ 566.934,00	€ 399.291,00	€ 966.225,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	—	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	50%	25%

Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (totale), fino a € 383.289,75.

Progetto 5/BiLo/05 - D.M. n. 27924 presentato on-line il 28 ottobre 2005 alle ore 15,10.

Sezione A - Generalità del progetto.

Proponenti: Salvatore Pece, Genextra S.p.a.

Progetto di ricerca:

Titolo: IDEMM: Identificazione di nuovi marcatore molecolare e sviluppo di saggi clinici per la diagnosi e la prognosi del tumore della mammella.

Inizio: 1° maggio 2006.

Durata mesi: 30.

Costituenda società: OncoMark - società a responsabilità limitata.

Classificazione: PMI.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 22 novembre 2005.

Costo totale ammesso . . . . € 845.500,00
di cui attività di ricerca industriale . . . . € 791.800,00
di cui attività di sviluppo precompetitivo . . . . € 53.700,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	€	€
Eleggibile lettera *c)*	€	€	€
Eleggibile obiettivo 2	€	€	€
Non eleggibile	€ 791.800,00	€ 53.700,00	€ 845.500,00
Extra U.E.	€	€	€
Totale . . .	€ 791.800,00	€ 53.700,00	€ 845.500,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	—	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	60%	35%

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o Università.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (Totale)	fino a € 493.875,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La spesa complessiva di € 1.393.621,65 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A05777

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 giugno 2006.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento. (Deliberazione n. 369/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione del Consiglio del 14 giugno 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, delibera pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la delibera di indirizzo n. 460/05/CONS del 29 novembre 2005 recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorità;

Vista la delibera n. 506/05/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento» del 20 dicembre 2005 ed il relativo testo coordinato, pubblicato unitamente alla delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, al quale si farà di seguito riferimento come «testo coordinato»;

Ritenuto necessario prevedere che gli incarichi di segretario generale, vice-segretario generale e responsabile di primo livello possano assumere una durata compatibile con il perseguimento di obiettivi richiedenti anche tempi più ampi rispetto alla scadenza massima biennale attualmente prevista, assicurando nel contempo una maggiore continuità e stabilità dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che la rilevazione dei risultati conseguiti entro un arco temporale più esteso può permettere di esprimere valutazioni più accurate sull'operato dell'incaricato;

Osservato, infine, che il limite massimo quadriennale di durata degli incarichi di segretario generale, di vice-segretario generale e di responsabile di primo livello è pienamente conforme alle norme più recenti in materia di pubblico impiego, le quali assegnano un limite minimo di tre anni e uno massimo di cinque anni alla durata degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto opportuno introdurre una previsione regolamentare relativamente alla cumulabilità dell'incarico di vice-segretario generale con quello di responsabile di unità organizzative di primo livello;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art.1

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento

1. All'art. 9, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile».

2. All'art. 9, comma 5, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico di vice-segretario generale è cumulabile con l'incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello».

3. All'art. 9, comma 6, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico di vice-segretario generale è attribuito dal consiglio, su proposta del segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile».

4. All'art. 22, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, il secondo periodo è sostituito da seguente: «Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 14 giugno 2006

Il presidente e relatore: CALABRÒ

06A06121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
J01CR02	Amoxicillina + acido clavulanico	12 unità (875+125)mg - uso orale

06A05840

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.-puglia.it ovvero il 5 giugno 2006 e riguardano i territori dei comuni di Mattinata, Zapponeta, Bari, Brindisi, Porto Cesareo, Castrignano del Capo, Aradeo. Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

06A05830

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-151) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 7 0 1 *

€ 1,00